

## **Prime raccomandazioni Aippi per la CTU**

### **I – Lo svolgimento della CTU**

1. Il G.I. dovrebbe preferibilmente
  - i. nominare due CTU, di cui uno più esperto e l'altro meno
  - ii. se possibile fissare termini per la produzione di documenti e per le memorie di parte nelle CTU
  - iii. prevedere anche un sopralluogo in contraddittorio
  - iv. programmare lo svolgimento della CTU in modo che permetta il rispetto del contraddittorio e ad un tempo di restare nei tempi stabiliti dal giudice.
2. Nel corso della CTU il CTU dovrebbe indicare alle parti i punti sui quali desidera avere le loro opinioni, ferma la libertà delle parti di trattarne anche altri.
3. Parti, avvocati, CTP e CTU non dovrebbero chiedere proroghe.
4. Gli avvocati dovrebbero preferibilmente
  - i. indicare già negli atti delle parti precedenti alla CTU i profili tecnici delle domande ed eccezioni
  - ii. partecipare in qualche modo e misura al procedimento di CTU.
5. La relazione finale dovrebbe avere lo schema indicato ai punti successivi. La relazione provvisoria dovrebbe avere il medesimo schema, salvo naturalmente l'assenza delle parti relative alle prese di posizione delle parti sulla bozza provvisoria di relazione CTU.
6. Il nuovo rito introdotto nel 2009 prevede che il CTU debba predisporre una bozza di relazione, raccogliere su di essa le opinioni delle parti e scrivere poi una relazione definitiva di CTU. Preferibilmente il medesimo rito dovrebbe essere applicato anche ai giudizi in corso ai quali non si applichi il rito del 2009.

### **II – La relazione di CTU**

7. La relazione di CTU deve rispondere (solo) al quesito sottoposto dal giudice: e la verifica dei singoli requisiti di validità del brevetto è subordinata e limitata alla loro effettiva contestazione tempestiva ad opera della parte interessata.
8. La relazione di CTU dovrebbe avere il seguente schema:
  - I – Svolgimento della CTU
  - II – Analisi generali del brevetto e della contraffazione lamentata
  - III – I requisiti di validità del brevetto
    - A – La novità
    - B – L'attività inventiva
    - C – Altri motivi di nullità invocati
  - IV – La contraffazione
  - V – Conclusioni sinteticheAllegati
9. La relazione finale di CTU dovrebbe allegare
  - i verbali di udienza/incontri di CTU
  - i verbali di sopralluogo
  - tutte le memorie depositate dalle parti prima della relazione provvisoria di CTU
  - la relazione provvisoria di CTU
  - le memorie delle parti successiva ad essa
  - i documenti (soprattutto le anteriorità) sottoposti dalle parti ed esaminati dai CTU.

10. La parte intitolata “Svolgimento della CTU” dovrebbe essere sinteticissima; ricordare le udienze di nomina CTU, giuramento e formulazione del quesito, il quesito, la data di nomina dei CTP, quella di inizio delle operazioni peritali, il termine avuto per la relazione finale di CTU; ricordare i dati del brevetto azionato, indicare sinteticamente il tipo di cause di nullità fatte valere, indicare se la nullità richiesta è totale o parziale, ricordare molto sinteticamente il tipo di contraffazione contestata; ricordare le date delle udienze/incontri di CTU, le date delle memorie hinc et inde (che debbono essere allegate), gli eventuali tentativi di conciliazione senza esito, la data della relazione provvisoria, le date dei commenti delle parti su di essa. Questa parte della relazione di CTU non dovrebbe ancora indicare in dettaglio (ma solo in estrema sintesi) le tesi sostenute dalle parti.
11. Per ciascuna delle sezioni A, B, C della parte III e per la parte IV la relazione finale di CTU dovrebbe adottare preferibilmente questa sequenza:
  - problema per problema
  - per ciascun problema in sequenza: (i) individuazione del tema (ad esempio: rivendicazione 1, eccezione di nullità della medesima), (ii) tesi di una parte, (iii) critica dell'altra parte, (iv) opinione provvisoria del CTU e sua motivazione, (v) in particolare individuazione dell'ambito residuo di tutela brevettuale e rispettivamente della portata della contraffazione, (vi) eventuali critiche di una parte al punto qui considerato della relazione provvisoria, (vii) commenti su di esse del CTU, (viii) idem per gli eventuali commenti dell'altra parte sul medesimo tema, (ix) conclusioni finali della relazione finale di CTU su di esso.